

Manovra economica del governo 2011-2012 Decreto Legge 78/2010

Aumento età pensionabile

Per i lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia **dal 1° gennaio 2011 è prevista una sola finestra d uscita (detta finestra mobile):**

- per i **dipendenti 12 mesi** dopo aver maturato i requisiti;
- per gli **autonomi 18 mesi** dopo aver maturato i requisiti.

Lo slittamento effettivo rispetto alle modifiche introdotte dalla manovra saranno :

ANZIANITA' (la famigerata "quota"- età anagrafica più anzianità contributiva)

I lavoratori dipendenti ed autonomi subiranno un effettivo slittamento dei tempi per il diritto alla pensione che andrà da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi.

VECCHIAIA (età anagrafica 65 anni, per le donne 61 dal 2010)

I lavoratori dipendenti dovranno aspettare da un minimo di 7 ad un massimo di 9 mesi in più rispetto ai tempi stabiliti attualmente.

I lavoratori autonomi dovranno aspettare da un minimo di 9 ad un massimo di 12 mesi in più rispetto ai tempi stabiliti attualmente.

40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Il sistema di finestra mobile dal 1° gennaio 2011 varrà anche per i lavoratori che matureranno 40 anni di anzianità lavorativa da quella data.

Chi maturerà invece i 40 anni entro il 31 dicembre 2010 potrà usufruire delle attuali quattro finestre annuali.

Di fatto quindi c'è un aumento dell'età pensionabile .

Per le lavoratrici pubbliche si aggiunge una ulteriore penalizzazione : l'allungamento dell'età pensionabile a 65 anni , come gli uomini, dal 2016 .

Restano in vigore le attuali finestre per il diritto alla pensione nei seguenti casi:

- lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010;
- personale della scuola (insegnanti, impiegati e tecnici continueranno ad andare in pensione con decorrenza 1° settembre di ciascun anno);
- lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per il diritto alla pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa per limiti di età;
- nel limite massimo di 10.000 unità, ancorché i requisiti siano maturati dal 1° gennaio 2011: lavoratori in mobilità breve a seguito di accordi sindacali anteriori al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità; lavoratori in mobilità lunga a seguito di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del DL 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di

solidarietà (esuberi banche, assicurazioni ecc.). L'INPS effettuerà un monitoraggio delle domande presentate e non prenderà in esame quelle che dovessero risultare eccedenti la soglia delle 10.000 previste.

LIQUIDAZIONI

(Norme valide solo per i dipendenti pubblici)

Con effetto dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 il Trattamento di Fine Servizio (TFS), sarà trasformato in Trattamento Fine Rapporto (TFR) così come avviene per i lavoratori privati; si applicherà quindi l'art. 2120 del codice civile .

Quando questi lavoratori andranno in pensione, avranno la liquidazione del TFS fino al 31 dicembre 2010, mentre sarà calcolato il TFR per il periodo maturato dal 1° gennaio 2011.

E' evidente che il TFR nel pubblico impiego non risulterà più favorevole del TFS poiché, nel TFR non confluisce la retribuzione accessoria (indennità varie, produttività, premi ecc.).

Inoltre il TFS è calcolato sull'ultima retribuzione utile moltiplicata gli anni di servizio, mentre il TFR è accantonato annualmente anche se in forma virtuale nel pubblico impiego.

Mentre già gli assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 e quelli a tempo determinato dal 30 maggio 2000 avevano il TFR, ora dal 1° gennaio 2011 il TFR sarà applicato anche a tutti gli altri lavoratori pubblici.

RIDUZIONE PENSIONE MENSILE

In forza della Riforma delle Pensioni del 1995 (la cosiddetta Riforma Dini) che ne fissava la decorrenza appunto dal 2010 e dalla conferma nel Decreto anticrisi del 2009 ogni tre anni, in modo automatico, verranno rivisti i coefficienti di trasformazione della pensione- elementi tecnici che producono l'importo della pensione mensile – sulla base dell'aspettativa di vita .

Questa “revisione” produrrà un abbassamento dell'importo mensile della pensione.

Esempio per un importo di 1000 euro al mese per 19 anni, con la revisione dei coefficienti l'importo si abbassa a 905 euro per 21 anni.

Dall'entrata in vigore del Dl 78/2010 l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra indennità equipollente spettante a seguito di cessazione dal servizio saranno erogate nel seguente modo:

- in un unico importo annuale se l'ammontare lordo è inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'importo è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo anno sarà erogata la somma di 90.000 euro ed il secondo anno la differenza;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della somma supera 150.000 euro. In tal caso il primo anno saranno erogati 90.000 euro, il secondo 60.000 ed il terzo la differenza.

Le nuove disposizioni non si applicano nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2010 a condizione che si cessi dal servizio entro il 30 novembre 2010.